

Più chance di ravvedimento anche nei tributi locali

Norme&Tributi Plus Enti Locali | 9 settembre 2026 | di **Luigi Lovecchio**

Ravvedimento operoso a tutto campo anche nei tributi locali. La riforma recata nel Dlgs 147/2026, a decorrere dal 12 agosto scorso, ha cancellato il doppio binario esistente rispetto ai tributi erariali, consentendo la regolarizzazione agevolata anche in presenza di questionari o schemi di atto inviati dai comuni.

Prima della modifica in esame, nei tributi locali vigeva la regola secondo cui era sufficiente aver ricevuto anche un semplice questionario di richiesta di documenti perché fosse inibito il ravvedimento. Al contrario, nei tributi gestiti dall'agenzia delle Entrate vale il criterio per cui l'unica causa ostativa al ravvedimento è la ricezione dell'atto di accertamento oppure, in caso di violazione degli obblighi di versamento, della comunicazione di irregolarità.

La riforma ha per l'appunto soppresso questa discriminazione allineando la disciplina di legge di entrambi i comparti, quello erariale e quello locale.

La novella trova applicazione già dal 12 agosto scorso, data di entrata in vigore del Dlgs 147/2026. Trattandosi di una modifica di carattere procedurale, questo significa che la stessa opera anche per le violazioni commesse in precedenza e non ancora accertate. Si pensi, ad esempio, all'omesso pagamento dell'Imu relativa al 2022, in relazione al quale il contribuente abbia già ricevuto lo schema di atto che dà avvio al contraddittorio preventivo. Egli potrà procedere alla regolarizzazione della violazione, secondo le modalità indicate nell'articolo 13, Dlgs 472/1997, calcolando la sanzione ridotta nella misura di un sesto del 30%, così come accade con l'agenzia delle Entrate.

In pratica, la novità non riguarderà solo i cittadini che abbiano già ricevuto la notifica di un atto di accertamento.

La riforma fiscale ha invece un impatto negativo per ciò che concerne la violazione dell'omessa dichiarazione. In proposito, si ricorda che, nel corso di Telefisco 2024, il dipartimento delle Politiche fiscali ha affermato che l'omessa presentazione della denuncia può essere regolarizzata anche dopo la scadenza di 90 giorni, a differenza di quanto accade nei tributi erariali. Ciò perché, nell'ambito di questi ultimi, vige la norma di cui all'articolo 2, Dpr 322/1998, secondo cui la dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera omessa. Nel settore dei tributi locali, invece, non esiste nessuna disposizione che qualifichi come omessa la denuncia presentata in ritardo, con l'effetto che anche l'omissione dichiarativa poteva essere sanata secondo le regole ordinarie dell'articolo 13, Dlgs 472/1997.

Senonché, con la riforma delle sanzioni (Dlgs 87/2024) è stato modificato il testo dell'articolo 13, prevedendo espressamente che l'omissione della dichiarazione può essere ravveduta solo entro 90 giorni. Questa innovazione vale anche per i tributi locali. Trattandosi però di una modifica peggiorativa, in assenza di contrarie indicazioni di legge, la stessa opera solo per il futuro, alla luce del principio del favor rei. Ne deriva che questa parte della riforma del ravvedimento, nei tributi locali, troverà applicazione a decorrere dalle violazioni commesse dopo il 12 agosto 2026.